

Ordine Avvocati di Gela - Posta Certificata



COA-GL
Anno/N. 2020/4151
Data 21/11/2020 01 03 08
Prot. IN ENTRATA
Class. 08

Da: prot.ca.caltanissetta@giustiziacert.it
Inviato: venerdì 20 novembre 2020 15:44
A: ord.gela@cert.legalmail.it; prot.pg.caltanissetta@giustiziacert.it;
ord.enna@cert.legalmail.it; ord.caltanissetta@cert.legalmail.it;
prot.tribmin.caltanissetta@giustiziacert.it; prot.tribsorv.caltanissetta@giustiziacert.it;
prot.tribunale.enna@giustiziacert.it; prot.tribunale.caltanissetta@giustiziacert.it;
prot.tribunale.gela@giustiziacert.it; prot.procura.gela@giustiziacert.it
Oggetto: Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 20/11/2020.0006509.U
Allegati: Segnatura.xml; linee_orientative.pdf; Provvedimento_Presidente_udienze_penali.pdf;
NOTE_C.O.A._DISTRETTO.pdf

I PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI VOGLIANO PORTARNE A CONOSCENZA LE RISPETTIVE CAMERE PENALI

Visto,

- si pubblichi sul sito web del COA
- si invii agli iscritti con mail ordinaria
- si invii agli iscritti con PEC

Gela, li 26/11/20



CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
PRESIDENZA

Via Libertà n. 5, 93100 Caltanissetta
Tel. 0934/71281

e-mail: prot.ca.caltanissetta@giustiziacert.it; prot.ca.caltanissetta@giustizia.it

UOR: Segreteria

N. 6509 Prot. Segr.

Caltanissetta, 20.11.2020

Oggetto: Linee orientative del Presidente della Corte in data 20 novembre 2020.

A S.E. il Procuratore Generale
Sede

Ai Sigg.ri Presidenti delle Sezioni Penali
della Corte d'Appello
Sede

Ai Sigg.ri Presidenti dei Consigli dell'Ordine
degli Avvocati del distretto
Loro Sedi

Ai Sigg.ri Presidenti delle Camere Penali
del distretto
Loro Sedi

Al Sig. Dirigente Amministrativo
della Corte d'Appello
Sede

Ai Responsabili delle Cancellerie Penali
della Corte d'Appello
Sede

Al Responsabile dell'Ufficio Spese di Giustizia
della Corte d'Appello
Sede

E p.c. Ai Sigg.ri Presidenti dei Tribunali del distretto
Loro Sedi

Ai Sigg.ri Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali del ditretto
Loro Sedi

Si trasmettono le allegate linee orientative del Presidente della Corte in data
20/11/2020, per opportuna conoscenza.

Il Presidente della Corte
Maria Grazia Vagliasindi

VAGLIASINDI MARIA GRAZIA

Firmato digitalmente da VAGLIASINDI MARIA GRAZIA
ND: c=IT, o=MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/CFJT-80184430587, cn=VAGLIASINDI MARIA GRAZIA, serialNumber=TINIT-
VGLM/GR54A56C351M, givenName=MARIA GRAZIA, sn=VAGLIASINDI, dnQualifier=19552789
Data: 2020.11.20 14:40:27 +01'00'



CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

PRESIDENZA

Il Presidente della Corte;

richiamati il D. L. n. 149 del 9/11/2020 e il D. L. n. 137 del 28/ 10/ 2020;

visto in particolare l'art. 23 del D. L. n. 149;

viste le ultime linee guida di questa Presidenza;

viste le indicazioni della Procura Generale di cui alle allegate note;

viste le allegate note dei COA del distretto;

sentiti i Presidenti delle sezioni penali della Corte di Appello, osserva quanto segue:

l'art 23 del D. L. 9 novembre 2010, n. 149, tenuto conto del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, ha previsto rilevanti innovazioni anche per la disciplina relativa alla sequenza procedimentale del giudizio di appello, consentendone la celebrazione da remoto secondo i presupposti e le modalità delineati dal novum normativo e per tutti i processi di competenza della Corte di Appello fissati sino alla data del 31/1/2021, dovendosi ritenere in essi compresi anche quelli provenienti da annullamenti con rinvio.

La scelta della decretazione è quella di favorire la “remotizzazione”, “cartolarizzazione” dell’udienza penale del II grado di giudizio, ma rimane riservata alle parti private e al pubblico ministero ogni effettiva incidenza derogatoria del “novum” sulla fisiologica oralità del contraddittorio del processo penale.

L’avvocatura del distretto, nella sua massima rappresentanza, ha espresso una generalizzata opzione per l’udienza penale in presenza.

Anche la scelta della decretazione emergenziale è stata quella di privilegiare, quanto al modulo procedimentale, la volontà delle parti e dell'imputato.

E' fatta salva, infatti, la scelta delle parti private o del pubblico ministero di trattazione orale, o dell'imputato di “presenziare fisicamente” formalizzando la richiesta di “*comparizione personale*”.

Sono esclusi dalla cartolarizzazione tutti i casi “*di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale*”, anche in corso o già disposte, con un chiaro “*favor*” per la pienezza del contraddittorio orale come metodo di acquisizione probatoria epistemologicamente più affidabile anche nella fase di gravame e cioè il metodo che si basa sui principi di oralità e immediatezza.

Con riferimento a tale ultima tipizzata eccezione alla “**cartolarizzazione emergenziale del processo penale**” appare tuttavia in coerenza con la ratio dell’intervento normativo, ferma restando la libertà di interpretazione dei Presidenti di sezione, riservare la cogenza dell’operatività dell’eccezione all’ordinanza della Corte ammissiva della chiesta rinnovazione istruttoria, non potendo postularsi un automatismo derogatorio alla cartolarizzazione connesso alla mera richiesta di rinnovazione contenuta nell’atto di impugnazione.

Sarà, pertanto, onere della parte richiedere la trattazione orale anche quando nell’atto di impugnazione viene richiesta la rinnovazione dell’istruttoria.

Nel caso di processi con pluralità di imputati la richiesta di trattazione orale, anche di una sola parte, comporterà la trattazione orale dell’intero processo e, dunque, di tutte le posizioni processuali; in tal senso la lettera della norma non lascia dubbi interpretativi (“*salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale*”); analogamente, laddove, la richiesta provenga dal pubblico ministero.

Per i processi già in corso prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in cui l’imputato ha fatto richiesta di comparire la trattazione sarà orale, fermo restando che rimane in facoltà dell’imputato una diversa opzione processuale.

La richiesta di discussione orale va “*formulata per iscritto*” dal pubblico ministero o dal difensore di una delle parti private “*entro il termine perentorio di quindici giorni liberi*” prima dell’udienza; entro lo stesso termine perentorio l’imputato “*con le stesse modalità*” formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza.

Trattandosi di giorni liberi in essi non vanno computati né il giorno dell’udienza né quello in cui la richiesta è formulata.

Tale termine, in quanto di natura non processuale, decorre dalla data di entrata in vigore del D.L. e, quindi, dal 9 novembre 2020; da qui discende che la prima udienza utile per la trattazione “cartolare” dei processi è quella del 24 novembre 2020.

Rimane riservata alla stipula di protocollo tra il Presidente della Corte, il Procuratore Generale, i Presidenti di sezione della Corte e i Rappresentanti dei Consigli dell'Ordine e delle Camere Penali la regolamentazione, in caso di richiesta di trattazione orale dei processi a cura delle parti private, delle modalità di inoltro della comunicazione potendo concordarsi che le stesse parti private provvedano a inoltrare detta richiesta non solo alle cancellerie delle competenti Sezioni della Corte, ma, altresì, all'Ufficio della Procura Generale e alle altre parti private. Di converso, in caso di richiesta di trattazione orale a cura del pubblico ministero, essa potrà essere trasmessa alle altre parti a mezzo p.e.c.

L'art. 23 comma IV non prevede alcun onere di comunicazione a carico delle cancellerie penali, peraltro gravate da un "surplus" di adempimenti connessi anche all'emergenza giurisdizionale e all'implementazione progressiva della fisionomia telematica della veicolazione degli atti.

L'interazione diretta tra le parti con onere di comunicazione dell'opzione per la trattazione orale potrebbe essere un efficace modulo concordato adeguato a decongestionare le cancellerie penali.

In caso di trattazione "*cartolare*", il pubblico ministero, entro il decimo giorno precedente l'udienza, formula le sue conclusioni con atto scritto trasmesso alla cancelleria della Corte di Appello; tali conclusioni saranno inviate dalla cancelleria ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, "*possono*" presentare le conclusioni con atto scritto trasmesso alla cancelleria della Corte di appello, rimanendo, pertanto, una scelta della difesa affidare all'atto scritto le proprie conclusioni dovendo in difetto ritenersi cristallizzate quelle dell'atto di impugnazione.

Per ovvie ragioni pratiche, la disposizione in commento prevede poi **due norme transitorie** che, rispettivamente, escludono in assoluto l'applicabilità della nuova disciplina per tutti i procedimenti in cui l'udienza per il giudizio di appello sia fissata entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto (art. 23, comma 5); e che, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sia ridotto invece a soli cinque giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto legge il termine perentorio entro cui la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza deve pervenire alla cancelleria della Corte d'Appello, per tutti i procedimenti in cui l'udienza di trattazione sia fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto legge (art. 23, comma 6).

L'esegesi del chiaro disposto dell'art. 23 che testualmente fa riferimento alla " decisione degli **appelli proposte contro le sentenze di primo grado**" definisce l'ambito oggettivo della potenziale cartolarizzazione del giudizio di gravame circoscritto alle impugnazioni di " **sentenze di primo grado**" rimanendo esclusi dalla previsione emergenziale i procedimenti camerati aventi ad oggetto incidenti di esecuzione, di equa riparazione per ingiusta detenzione, di misure di prevenzione personali e patrimoniali che continueranno ad essere trattati in camera di consiglio con la presenza del PM, della difesa e, se richiesta, dell'istante, proposto o ricorrente.

Nell'ipotesi di trattazione cartolare ai sensi dell'art. 23 comma 3 "*alla deliberazione la Corte di Appello procede con le modalità di cui all'art. 23 comma 9 del decreto legge 28 Ottobre 2020 n. 137. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti*".

Il modulo procedimentale è, pertanto, quello delineato dall' art. 23 comma 9 del D.L. 28/10/2020 n. 137 che prevede la camera di consiglio telematica.

Il comma 9 dell'art. 23 predetto testualmente dispone che "*Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di' consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati e' considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio svolte senza il ricorso a collegamento da remoto*".

Chiaro è il riferimento della norma al "*deposito in cancelleria del dispositivo della sentenza o ordinanza o provvedimento, il prima possibile con la sottoscrizione del Presidente del collegio o del componente del collegio da lui delegato*".

Se è vero, come suggerito anche nella relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione in data 2/11/2020, che l' inciso "*il prima possibile*" evoca e legittima presidente e consigliere remotati, vero è tuttavia che una scelta organizzativa snella ed efficiente, coerente all'infungibile raccordo con il cancelliere, alla materiale

sottoscrizione di un dispositivo, tanto da rendersi necessaria un'eventuale delega per la sottoscrizione, rimanda alla presenza fisica almeno del Presidente del collegio o di un componente del collegio delegato nel luogo spaziale camera di consiglio adiacente all'aula di udienza della Corte.

Ai Presidenti di sezione, in difetto di poteri paranormativi del Presidente della Corte, come quelli previsti dall'art. 83 comma 7 del d. l. n. 18/2020 e non replicati nei recenti interventi normativi, compete ogni scelta organizzativa al riguardo prospettandosi, tuttavia, anche in esito ad un primo confronto con questa Presidenza, soluzione ragionevole quella che registra la presenza fisica dell'intero collegio penale togato nell'aula riservata alle camere di consiglio nei locali della Corte di Appello con l'assistenza del cancelliere, prima del ritiro del collegio nella camera di consiglio e al momento in cui si deposita il dispositivo della sentenza, dell'ordinanza o del provvedimento conclusivo.

Tale presenza fisica nell'aula camerale del collegio togato è peraltro funzionale, essendo possibile e plausibile, viepiù a ruoli già programmati, la contemporanea calendarizzazione sul ruolo di udienza di procedimenti oggettivamente esclusi dal perimetro della cartolarizzazione.

Giova anche precisare la possibilità di procedere al deposito mediante PEC presso gli uffici giudiziari di «*atti, documenti e istanze comunque denominati*» non comprende gli atti di impugnazione in ragione della ritenuta natura tassativa delle modalità di presentazione delle impugnazioni e della rilevata mancanza di una disciplina tecnica di dettaglio negli attuali provvedimenti direttoriali emanati dalla D.G.S.I.A., che indicasse gli indirizzi abilitati alla ricezione degli atti e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti che possono essere trasmessi tramite PEC (cfr. Cass., Sez. 1, 03.11.2020, n. 2840, Caprioli e altri).

Il Direttore della D.G.S.I.A. ha emanato in data 09.11.2020, il provvedimento contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, d.l. n. 137/2020, prevedendo un **articolatissimo elenco di indirizzi PEC di tutti gli uffici giudiziari a cui possono essere trasmessi gli atti** previsti da tale disposizione, (oltre all'indicazione delle specifiche tecniche che gli atti debbono rispettare: essere in formato PDF; essere ottenuti da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti e senza possibilità di

effettuare scansione di immagini; ed essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata).

Anche in caso di trattazione “cartolare” si procederà alla liquidazione degli onorari dei difensori degli imputati ammessi al gratuito patrocinio.

Rimane riservata alla stipula di un protocollo con l’avvocatura un modulo organizzativo che preveda la piena attuazione del disposto di cui all’ art. 37 bis del D.L. n. 76/2020 con il deposito telematico presso le cancellerie anche degli allegati all’istanza di liquidazione per la successiva tempestiva veicolazione all’ufficio “*Spese di Giustizia*”.

L’art. 37 bis (Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio), d.l. 76/2020, introdotto in sede di conversione dispone testualmente :*“Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d’ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante le modalità telematiche individuate e regolate con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia”*.

Catania/ Caltanissetta, 20 novembre 2020

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Maria Grazia Vagliasindi

VAGLIASINDI MARIA GRAZIA

Firmato digitalmente da VAGLIASINDI MARIA GRAZIA
ND: c=IT, o=MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/CF-IT-80184430587, cn=VAGLIASINDI MARIA GRAZIA,
serialNumber=TINIT-VGLMGRS4A56C351M, givenName=MARIA GRAZIA, sn=VAGLIASINDI, dnQualifier=19552789
Data: 2020.11.20 12:40:49 +01'00'

PEC Presidente CA CL

Da: ord.caltanissetta@cert.legalmail.it
Inviato: martedì 17 novembre 2020 13:20
A: Corte d'Appello PEC Presidente; Corte Appello Prot PEC
Oggetto: Applicazione art. 23 D.L. n.149 / 2020
Allegati: Nota della Camera Penale di Caltanissetta.pdf

C.A. CL		
Corte d'Appello Caltanissetta		
N. 6382	Data 17 NOV. 2020	
U.C.P.	NO	R.U.O.
Fluente	Mercoledì	Ativa
Presidente	Sottoscrucolo	

Prot. n. 921 del 17.11.2020

A S. E. il Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta

Comunico l'adesione di questo Ordine all'intenzione manifestata dalla Camera Penale di Caltanissetta - con nota pervenuta in data odierna e che si allega - di avvalersi della facoltà di chiedere la discussione orale dei procedimenti.-
Distinti saluti.-

Avv. Pierluigi Zoda
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta

**Camera Penale "Michelangelo Salerno"
Caltanissetta**

**Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Caltanissetta**

Oggetto: riscontro posizione della Camera Penale in relazione all'applicazione dell'art 23 DL 149/20

Quale Presidente della Camera Penale di Caltanissetta, previa convocazione degli organi della stessa, in relazione a quanto in oggetto ,

aderendo alla posizione assunta anche dall'Unione delle Camere Penali Italiane ,

ribadendo le motivazioni più volte evidenziate circa la necessità di garantire il rispetto dei principi di oralità e di partecipazione e, attraverso essi, dell'effettività della difesa ex art 11 della Carta Costituzionale ,

fermo restando il rispetto delle regole di condotta enunciate dalla normativa governativa (mascherina, distanza di sicurezza e uso di igienizzanti)nonché di quelle disposte in via emergenziale dall'autorità giudiziaria in funzione amministrativa (accesso contingentato ai luoghi di udienza),

esprime la propria generale intenzione di avvalersi della facoltà di chiedere la discussione orale dei procedimenti

Il Presidente

Avv. Sergio Iacona



Ordine degli Avvocati di Gela

93012 Gela (CL) - Via Manfredi - Nuovo Palazzo di Giustizia

Tel. 0933 921502 - Fax 0933 921738

E-mail: ord.gela@cert.legalmail.it

Prot. 4043

A Sua Eccellenza

Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta

Dott.ssa Maria Grazia Vagliasindi

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela, riunito in seduta straordinaria con modalità telematica, preso atto della volontà espressa dalla Camera Penale Eschilo di Gela opportunamente compulsata allo scopo di rendere manifesta la volontà del Foro di Gela riguardo alle modalità di trattazione delle udienze penali pendenti in grado d'appello per il periodo di vigenza dell'art. 23 del DL 149/2020 (c.d. Decreto Ristori Bis), condividendo le ragioni di seria preoccupazione per i cittadini in considerazione del vulnus così arrecato al principio del giusto processo e per il diritto di difesa costituzionalmente garantito, manifesta la contrarietà degli Avvocati del Foro di Gela a partecipare con le modalità "scritte" alle udienze penali da celebrarsi avanti la Corte d'Appello secondo gli schemi previsti dal DL 149/2020.

Il COA Gela auspica, nel rispetto del principio di responsabilità, siccome imposto dalla particolarità dell'attuale momento storico, che venga comunque garantito l'effettivo e completo esercizio della giurisdizione, reso possibile solo con la partecipazione attiva e responsabile dell'Avvocato difensore.

Gela, 13/11/2020

Il Presidente
Avv. Maria Antonia Giordano

**VERBALE DI SEDUTA n. 30 - anno 2020**

L'anno duemilaventi, il giorno 12 del mese di novembre, alle ore 16:00 nella stanza virtuale del Consiglio, creata mediante il programma Skype e denominata C.O.A. DI ENNA, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Enna, giusta convocazione d'urgenza del 10/11/2020; sono presenti i signori:

- 1) Avv. Giuseppe Falduzzi - consigliere segretario
- 2) Avv. Giuseppe Milano – consigliere tesoriere
- 3) Avv. Francesca Fiore
- 4) Avv. Martina Palermo
- 5) Avv. Maria Pia Aria
- 6) Avv. Donatella Rampello
- 7) Avv. Valeria Scarlata
- 8) Avv. Antonino Benintende.

Assume la Presidenza l'Avv. Antonino Benintende, quale consigliere più anziano e le funzioni di verbalizzante il Consigliere Segretario l'Avv. Giuseppe Falduzzi.

Il Presidente ed il Segretario, preliminarmente provvedono a riconoscere ed identificare i Consiglieri partecipanti in video conferenza. Il Segretario accerta che ognuno dei Consiglieri partecipa con mezzi propri e tecnologicamente validi, mediante il programma Skype alla riunione a distanza nella stanza virtuale del Consiglio e denominata C.O.A. di Enna e verificata, altresì, la sussistenza del numero legale dei partecipanti e la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione, a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno, che provvede ad elencare:

- 1) Comunicazione del Presidente;
- 2) fissazione quota iscrizione Albo anno 2020, termini e modalità di pagamento;
- 3) Iscrizioni e cancellazioni dal Registro dei tirocinanti;

- 4) Iscrizioni e cancellazioni dall'Albo degli Avvocati;
- 5) Vidimazioni parcelle;
- 6) Esame istanze PSS;
- 7) Esame esposti;
- 8) Varie ed eventuali.

- OMISSIS-

L'avv. Giuseppe Falduzzi, riferisce all'adunanza che stamani il Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta, dott.ssa Vagliasindi, ha per telefono chiesto al Presidente del COA di esprimere parere sulla possibilità di tenuta delle udienze penali di appello con trattazione scritta e/o in videoconferenza. Il Consiglio, sentita la Camera Penale in persona del suo Presidente Avv. Luigi Spinello, che ha riferito essere stata adottata deliberazione per trattazione di presenza dei procedimenti penali in appello, delibera di comunicare al Sig. Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta che è dell'avviso che i detti procedimenti debbano essere trattati di presenza.

- OMISSIS -

La seduta viene chiusa alle ore 17:26, avendo esaurito i punti da trattare.

Il Consigliere Segretario
Avv Giuseppe Falduzzi

Il Presidente
Avv. Antonino Benintende